

Cassazione - Sezione seconda - sentenza 7 novembre 2008 - 9 marzo 2009, n. 5657
Presidente Pontorieri - Relatore Scherillo
Ricorrente Comune di Forlì
Svolgimento del processo

Con ricorso al Giudice di pace di Forlì la s.p.a. COMET propose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 382/30955 del 27.6.2002 emessa nei suoi confronti dal Comune di Forlì per il pagamento di euro 6.724,06 a titolo di sanzione per violazione dell'art. 8, primo comma, D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 (ampliamento di mq. 462 della superficie di vendita dell'esercizio commerciale senza preventiva richiesta al Comune della necessaria autorizzazione comunale). A sostegno dell'opposizione dedusse che allorché il Comune aveva rilasciato l'autorizzazione per una superficie di mq. 1.470, era già in vigore la nuova disciplina liberalizzatrice di cui al D.Lgs. 31.3.98 n. 114, che, all'art. 4, lettera e), stabiliva per le "medie strutture" (tra le quali rientrava l'esercizio della ricorrente) una superficie di vendita estesa fino a mq. 2500 senza necessità di autorizzazione.

Con sentenza n. 940/04 il Giudice di pace accolse l'opposizione annullando l'impugnata ordinanza.

Contro la sentenza il Comune di Forlì ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo illustrato da una memoria.

L'intimata ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con un unico motivo di censura il ricorrente Comune di Forlì denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 8, 22, 25, comma 2, e 26 D.Lgs. 31.3.1998 n. 114, e dell'art. 112 c.p.c. nonché omessa ovvero insufficiente motivazione su punto decisivo per avere il Giudice di pace ritenuto che la portata innovativa del citato decreto legislativo era tale da consentire l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture fino al limite massimo indicato dall'art. 4, lettera e), prescindendo dall'autorizzazione comunale.

Secondo il Comune ricorrente l'interpretazione data dal giudicante alle nuove disposizioni sarebbe errata, oltre che immotivata rispetto agli specifici rilievi che esso ricorrente aveva mosso nel giudizio di opposizione, risultando dalla lettura coordinata e sistematica delle disposizioni contenute nel decreto in questione che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, per le medie strutture l'autorizzazione preventiva è comunque necessaria, anche per ottenere l'ampliamento.

La censura è fondata.

L'art. 8, primo comma, del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 (nuova disciplina del commercio) assoggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio l'apertura, il trasferimento di sede nonché l'ampliamento di superficie fino ai limiti di cui all'art. 4, comma primo, lettera e) delle medie strutture di vendita.

Poiché l'art. 4, primo comma, lettera e), definisce medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera d) - che riguarda gli esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti - e fino a 1500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, ne deriva che se la struttura supera i limiti di cui alla lettera d) ed è compresa nei limiti indicati dalla lettera e) dell'art. 4, l'autorizzazione prevista dall'art. 8 per le medie strutture è sempre necessaria.

Confermano tale interpretazione le disposizioni di cui agli artt. 7 e 25, secondo comma, del decreto legislativo in questione, le quali, limitando la semplice comunicazione soltanto agli esercizi di vicinato, implicitamente escludono il ricorso a tale formalità per le strutture medie e grandi, nonché l'art. 26, quinto comma, che per le medie strutture limita la semplice

comunicazione alle sole ipotesi di trasferimento della gestione e della proprietà ovvero di cessazione.

Ha perciò errato il Giudice di pace nel ritenere, sulla base soltanto dell'art. 4 (norma richiamata) e senza tenere conto del disposto dell'art. 8 (norma richiamante), che con l'introduzione della nuova disciplina liberalizzatrice di cui al D.Lgs. 114/98, era venuto meno, per l'esercizio dell'opponente, l'obbligo di attenersi alle misure, inferiori ai 2500 mq indicati dall'art. 4, indicate nella licenza rilasciata in epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata, ma senza rinvio perché, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, è possibile decidere nel merito respingendo l'opposizione che, alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi infondata.

Le spese del presente giudizio si pongono a carico della soccombente, liquidate come in dispositivo.

Non si provvede sulle spese del giudizio di merito essendosi il Comune costituito a mezzo del funzionario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione condannando la resistente alle spese, liquidate in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari.